

	 COMUNE DI ARMENO Provincia di Novara ----- 28011 - Piazza della Vittoria n. 11 Tel. 0322/900106 polizialocale@comune.armeno.no.it armeno@cert.ruparpiemonte.it	 REGIONE PIEMONTE
---	--	---

Prot.860

ORDINANZA

N. 12 DEL 10/02/2023

OGGETTO:

Chiusura parcheggio antistante via Primo Maggio con via Due Riviere

VISTA la richiesta con prot.856 DEL 10/02/2023 DA PARTE DI 2i RETE GAS con sede legale in via DEL MOSSO 17, BIELLA in qualità di concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale, rete urbana del comune di Armeno, per l'esecuzione di lavori di installazione impianto di protezione catodica asservito alla rete di distribuzione gas naturale nel comune di Armeno;

VISTA AUTORIZZAZIONE A MANOMISSIONE SUOLO PROT 5492 dell'ufficio tecnico;

VISTI gli art.1,5,7,14 del D.L. 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 495/92 "Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo C.d.S.;

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 132/93 di delimitazione del centro abitato;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. 276/2000;

ORDINA

LA CHIUSURA DEL PARCHEGGIO ANTISTANTE VIA PRIMO MAGGIO/DUE RIVIERE

E

ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE AREA PARCHEGGIO

**DALLE ORE 07.00 DEL GIORNO 20/02/2023 FINO ALLE ORE 17.00 DEL GIORNO
24/02/2023 O FINO A FINE LAVORI**

L'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI È TENUTA:

A garantire, adottando tutte le misure necessarie e per l'intera durata del periodo del presente provvedimento, il transito pedonale, in totale sicurezza, nella zona interessata dai lavori; A rendere note le misure stabilite dal presente provvedimento, mediante l'installazione della segnaletica stradale di preavviso e di prescrizione, secondo le normative vigenti.

ALLA SEGNALEZIONE DEL PERIMETRO DEL CANTIERE CON TRANSENNE DOTATE DI LANTERNE NOTTURNE E TUTTA LA SEGNALETICA PREVISTA DAL VIGENTE CDS.

SI IMPEGNA:

Completati i lavori, a ripristinare le sede stradale, se manomessa, e/o imbrattata a seguito della loro esecuzione.

A V V E R T E

DEVE RITENERSI SOSPESA OGNI PRECEDENTE DISPOSIZIONE IN CONTRASTO CON QUANTO PRESCRITTO NEL PRESENTE PROVVEDIMENTO;

L'INOSSERVANZA DELLE MISURE STABILITE DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO, COMPORTERÀ L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 7 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA;

LA PRESENTE ORDINANZA È COMUNQUE SEMPRE SOGGETTA A SOSPENSIONE E/O REVOCA IN CASO DI MANIFESTAZIONI, RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE O TECNICHE O PER ABUSO DEL BENEFICIARIO;

IN OPPOSIZIONE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO PROPORRE RICORSO GERARCHICO AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, DA PRESENTARSI ENTRO IL TERMINE DI 60 (SESSANTA) GIORNI DALL'ULTIMO GIORNO DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 37 DEL DECRETO LGS. 285\92 E DELL'ART. 74 DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n°241 in data 07/08/1990 e s. m. ed i., avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione con notificazione al T.A.R. di Torino ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 in data 24/11/1971

ALLA POLIZIA MUNICIPALE SPETTERÀ, UNITAMENTE ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA, DI FARE OSSERVARE LE MISURE MESSE IN ATTO.

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE, 10/02/2023

**IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
AGENTE DI POLIZIA LOCALE
GABRIELE FERRARIS**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARA MARIA LAVARINI